

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza di Finanza Milano n. 3/12506/858.1.1986.

ACCORDO

tra

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - S.E.A. con sede legale in Segrate - Aeroporto di Linate - iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, numero di iscrizione, Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00826040156, REA n. 472807, con Capitale Sociale di Euro 27.500.000,00 interamente versato, rappresentata da, Responsabile Commerciale non Aviation, agente in forza dei poteri conferiti, nel prosieguo denominata per brevità “**S.E.A.**”,

e

..... con sede in, iscritta al Registro delle Imprese di con REA n., Capitale Sociale di Eurorappresentata da agente in forza dei poteri conferiti, nel prosieguo denominato per brevità “**Operatore**”, congiuntamente con SEA definite “**le Parti**”.

Premesso che

- S.E.A. ha istituito, realizzato e gestisce, in virtù della legge 18.4.1962 n.194 e della conseguente convenzione 7.5.1962 n.191 così come novata dalla convenzione tra S.E.A. ed E.N.A.C. in data 4.9.2001, gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, cui è stato riconosciuto lo status di aeroporto privato (già artt. 704 e segg., ora artt. 694 e segg. C.N.) fino al 4.5.2043;
- S.E.A. ha indetto un bando per l’assegnazione di stalli presso l’Aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 - con la possibilità di effettuare una fermata presso il Terminal 2 - destinati al servizio di linea di collegamento aeroportuale Malpensa - Milano [°] (“Bando”);
- il Bando, unitamente ai relativi allegati, chiarimenti, integrazioni e documentazione richiamata, costituisce parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente contratto e, pertanto, tutte le disposizioni, condizioni, termini, definizioni e contenuti ivi previsti si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati, anche se non materialmente riprodotti nel presente contratto, e trovano applicazione nei rapporti tra le Parti in quanto compatibili;
- con la presente scrittura le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti, relativamente all’attività svolta dall’Operatore presso lo scalo di Malpensa Terminal 1 (e anche Terminal 2 per la sola fermata) e allo spazio a tal fine assegnato;

- l'Operatore dichiara di aver preso visione dello spazio interessato dall'attività oggetto della selezione e di ritenerlo congruo alle proprie esigenze;
- l'Operatore dichiara, inoltre, di aver preso conoscenza delle leggi e della Convenzione sopra citate;
- l'Operatore dichiara, altresì, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, attestazioni e/o certificazioni richieste da leggi o regolamenti per l'esercizio dell'attività in oggetto del presente accordo e si impegna ad adeguarle e a mantenerle per tutta la durata di quest'ultimo;
- l'Operatore è consapevole che, operando sul sedime aeroportuale, è obbligato al rispetto delle disposizioni emanate dalla Direzione Aeroportuale ENAC, dalla Dogana, dalla Pubblica Sicurezza e dalle altre Autorità competenti in conseguenza dell'attività svolta e come di seguito definita;
- al fine di migliorare la fluidità della circolazione e garantire il sicuro e regolare svolgimento dei servizi e impedire attività abusive, S.E.A., in adempimento ENAC, si propone ed impegna a provvedere ad una organica disciplina relativa alla circolazione e sosta veicoli per l'attività di carico e scarico dei passeggeri nelle aree stradali di competenza ENAC-S.E.A. interne del sedime aeroportuale ed aperte al pubblico, prospicienti le aerostazioni passeggeri dell'aeroporto di Milano Malpensa;
- presso l'Aeroporto di Malpensa sono state individuate apposite aree di carico e scarico passeggeri, destinate, tra l'altro, ad operatori che gestiscono servizi automobilistici di linea di collegamento aeroportuale;
- in particolare, con riferimento al Terminal 1 di Malpensa, S.E.A. ha istituito, in accordo con ENAC, un'area di carico ad accesso Telepass attualmente situata al piano -1, ed un'area di lunga sosta nelle vicinanze della palazzina ENAC;
- l'attività all'interno delle aree di carico e scarico passeggeri, destinate al collegamento aeroportuale è, inoltre, disciplinata dal Regolamento Regionale n.8 del 27 ottobre 2015 "Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale"; l'Operatore è una società che svolge attività di servizio automobilistico di linea di collegamento aeroportuale e dichiara di essere in regola con la documentazione e le autorizzazioni e/o permessi a tal fine necessari;
- l'Operatore dichiara di aderire al "Regolamento a disciplina del carico e sosta in aeroporto" (che con riferimento al T1 è l'Allegato 1 – "Regolamento Area Bus"), esposto nell'area di carico impegnandosi a conformare la propria attività a quanto negli stessi previsto;
- in particolare l'accordo disciplina l'attività che potrà essere svolta unicamente a favore di passeggeri in arrivo o partenza a/dall'aeroporto di Malpensa con cui l'Operatore abbia preso accordi in precedenza o che autonomamente richiedano il trasporto, escludendosi qualsiasi attività di procacciamento clienti all'interno delle aree aeroportuali;
- l'Operatore è consapevole che, operando nel sedime aeroportuale, è obbligato al rispetto delle disposizioni emanate dalla Direzione Aeroportuale ENAC, dalla Dogana, dalla Pubblica Sicurezza e dalle altre Autorità competenti in conseguenza dell'attività svolta e come di seguito definita;
- l'Operatore dichiara di aver letto i documenti inerenti i requisiti e le prescrizioni, che un soggetto che opera in aeroporto è obbligato a rispettare e, in particolare la seguente

documentazione adottata da S.E.A. e scaricabile dal sito internet S.E.A., <https://milanairports.com/it>:

- "Regolamento di Scalo" Aeroporto di Milano Malpensa;
 - procedure relative al "Sistema Qualità della Gestione Ambientale e dell'Energia" ("S.G.A.E.");
 - "Carta dei Servizi" S.E.A.;
- che l'Operatore si impegna ad ottenere preventivamente le autorizzazioni ed a mantenerle per tutta la durata dell'accordo esercitando l'attività in conformità a quanto previsto dalla normativa e rispettando tutti gli obblighi previsti, anche con riferimento alle norme in materia di rapporto di lavoro, previdenziale e assicurativa;
- l'Operatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il presente accordo potrà essere oggetto di modifica a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti da autorità a ciò titolate;
- che con il presente atto si intendono disciplinare i rapporti intercorrenti tra le parti relativamente alle attività svolte dall'Operatore sullo scalo di Malpensa.

Tutto ciò premesso, le Parti **CONVENGONO E STIPULANO** quanto segue:

Art. 1) - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il "Contratto").

Art. 2) - OGGETTO

2.1 S.E.A. consente all'Operatore, di organizzare e gestire, nei limiti e alle condizioni previste dal presente Contratto, non in esclusiva, presso l'Aeroporto di Milano Malpensa, il servizio di linea di collegamento aeroportuale Malpensa Terminal 1 – Milano [°], con la fermata intermedia presso il Terminal 2 (di seguito "l'Attività").

2.2 Esclusivamente ai fini di cui al precedente art. 2.1, S.E.A. consente l'accesso, non in esclusiva, dei veicoli di pertinenza dell'Operatore nei diversi terminal di Malpensa, come segue:

a) TERMINAL 1:

- accesso del veicolo per il carico dei passeggeri, nell'area Area Bus individuata da idonea segnaletica, con accesso Telepass e delimitata da sbarre di ingresso ed uscita come da planimetria allegata (Allegato 2).
- è altresì consentita la sosta lunga, non superiore a 4 ore, in un'area di sedime individuata da S.E.A. situata nelle vicinanze della Palazzina ENAC, come da planimetria (Allegato 3);
- lo scarico dei passeggeri avverrà al piano partenze, 1° corsia. L'ingresso all'area avverrà tramite lettura targa del veicolo.

b) TERMINAL 2:

- accesso del veicolo per il carico dei passeggeri, nell'area del piano arrivi individuata da idonea segnaletica come da planimetria allegata (Allegato 4);
- è consentita la sola fermata nell'area destinata a carico/scarico;

- è altresì consentita la sosta lunga, non superiore a 4 ore, in un'area di sedime individuata da S.E.A. situata nelle vicinanze della Palazzina ENAC, come da planimetria (Allegato 3);
- lo scarico dei passeggeri avverrà nell'area fronte partenze individuata da idonea segnaletica, come da planimetria (Allegato 4).

2.3 L'Operatore si impegna a fornire elenco delle targhe e numero contratto Telepass dei veicoli che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio;

- ogni modifica dei dati forniti deve essere comunicata tempestivamente;
- la mancata comunicazione dei dati sopra richiesti comporta il mancato accesso alla prima corsia delle partenze e l'addebito della tariffa standard dell'area Area Bus del Terminal 1.

2.4 Il servizio dovrà essere garantito in virtù dell'operatività dello scalo, assicurandone una copertura adeguata continua ed efficiente, con particolare riferimento alle fasce orarie di maggiore criticità e ai periodi di irregolarità del traffico aereo ed, in ogni caso, rispettando la seguente frequenza minima nelle fasce considerate critiche:

- da Aeroporto di Milano Malpensa dalle 00.00 alle 02.30 ogni 30 minuti
- da Milano [°] dalle [°] alle [°] ogni [30] minuti

2.5 In caso di eventi straordinari, quali ritardi significativi, cancellazioni o altre situazioni che incidano sul regolare flusso dei passeggeri, l'Operatore, ove possibile, si impegna ad adottare tempestivamente misure organizzative adeguate, sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, tra cui:

- l'adeguamento della programmazione del servizio;
- la comunicazione immediata agli altri operatori coinvolti;
- l'attuazione di ogni azione ragionevole finalizzata a garantire la continuità del servizio e a ridurre i disagi per l'utenza.

2.6 Si precisa che l'Attività dovrà essere svolta a favore di passeggeri che abbiano concluso contratto di trasporto con l'Operatore, non essendo consentito lo svolgimento di attività di procacciamento di clienti per i propri trasporti all'interno delle aree aeroportuali.

Art. 3) – DURATA E CONDIZIONE RISOLUTIVA

3.1 Il presente Contratto avrà una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal 1° giorno del mese in cui avrà inizio l'operatività dell'Attività.

Il presente Contratto non è soggetto a rinnovo tacito; l'eventuale inerzia delle Parti successivamente alla scadenza, non potrà essere in alcun modo considerata quale volontà di prorogare il termine di durata.

Allo scadere del Contratto, od in caso di risoluzione anticipata, verranno inibiti gli accessi alle aree di cui al precedente articolo.

3.2 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.1 - nel rispetto delle disposizioni contenute nel Bando ed in particolare di quanto stabilito all'art. 4 dello stesso - l'Operatore prende atto ed accetta che nell'ipotesi in cui S.E.A. dovesse ricevere domande di partecipazione al Bando in numero superiore alla disponibilità di stalli individuati per la tratta oggetto del presente Contratto, la medesima S.E.A. dovrà indire una procedura

competitiva per l'assegnazione degli stalli e il Contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., al momento dell'aggiudicazione della stessa.

Art. 4) - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

4.1. A fronte della possibilità di organizzare e gestire l'Attività di cui all'Art. 2, l'Operatore verserà a S.E.A. un corrispettivo come di seguito riportato:

- Corrispettivo variabile per corsa o accesso all'area di carico Terminal 1, rilevato con Telepass:
 - Primo anno € 28,68 (oltre IVA)
 - Secondo anno € 30,32 (oltre IVA)
 - Terzo anno € 31,96 (oltre IVA)
 - Quarto anno € 33,60 (oltre IVA)
 - Quinto anno € 35,24 (oltre IVA)

- Corrispettivo fisso, quota base anno, per gli stalli messi a disposizione, per l'uso delle infrastrutture e l'esercizio dell'attività presso lo stallo N.....:
 - Primo anno € 118.000,00 (oltre IVA)
 - Secondo anno € 128.000,00 (oltre IVA)
 - Terzo anno € 138.000,00 (oltre IVA)
 - Quarto anno € 148.000,00 (oltre IVA)
 - Quinto anno € 158.000,00 (oltre IVA)

4.2. I corrispettivi di cui al precedente 4.1, saranno versati come di seguito descritto:

- il corrispettivo variabile per l'accesso alle aree di carico del Terminal 1 di Malpensa sarà addebitato tramite sistema Telepass;
- la quota annuale del corrispettivo fisso per l'utilizzo degli stalli dovrà essere versata, entro 30 giorni data fattura, a seguito emissione da parte di S.E.A. di due fatture di uguale importo nei mesi di febbraio e luglio di ciascun anno.

4.3 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o SEPA Direct Transfer entro e non oltre 30 (trenta) giorni data fattura, sul c/c comunicato da S.E.A. L'Operatore si impegna altresì a predisporre l'addebito diretto (SEPA Direct Debit) su semplice richiesta S.E.A..

4.4 In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, tutte le fatture aventi a oggetto i corrispettivi generati dal contratto in essere saranno emesse e trasmesse da S.E.A. all'Operatore, identificato nel presente contratto, tramite la piattaforma ministeriale SdI, in modalità elettronica e formato xml, al seguente indirizzo telematico **[DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTI:** (codice destinatario oppure, in assenza, all'indirizzo PEC)] facente capo all'Operatore medesimo: [XXX]. L'operatore dichiara che [specificare il caso] è / non è **sogetto a regime iva di split payment e [nel caso aderiscano] aderisce al regime IVA di gruppo con partita iva [indicare P.IVA DI GRUPPO]**.

Sarà cura dell'Operatore comunicare tempestivamente a S.E.A. qualsiasi variazione dei presenti dati utili alla fatturazione.

4.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che la fatturazione dei corrispettivi da parte di S.E.A., oltre la data di cessazione del presente Contratto, non potrà in alcun caso

interpretarsi quale volontà di S.E.A. e/o delle Parti medesime di rinnovare tacitamente il presente Contratto.

Art. 5) - RITARDATO PAGAMENTO

5.1 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, e con riferimento, tra l'altro a quanto previsto nel D. Lgs. 231/02 e successive modifiche, S.E.A., senza obbligo di costituzione in mora, potrà addebitare all'Operatore gli interessi nella misura del tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, così come indicato dall'Art. 5 del predetto decreto legislativo, maggiorato di 3,50 punti percentuali, dalla data di scadenza delle fatture al saldo.

5.2 In caso di protratto mancato pagamento dei corrispettivi S.E.A. si riserva di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 6) - GARANZIA

A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti verso S.E.A. in virtù del presente Contratto e quale presupposto imprescindibile per la consegna degli stalli, l'Operatore, pena la risoluzione del presente Contratto, si impegna a fornire contestualmente all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, fideiussione bancaria a favore S.E.A. per un importo pari a € 160.000 (+IVA) (di seguito la "Garanzia") e come da schema di fideiussione allegato (Allegato 5).

Detta fideiussione, escutibile a prima richiesta e senza il beneficio di cui all'art. 1944 c.c., e senza che il fideiussore possa opporre le eccezioni spettanti dal debitore principale in deroga all'art. 1945 cod. civ. o la scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957, secondo comma, cod. civ., dovrà essere rilasciata da banca operante sul territorio nazionale ai sensi del T. U. bancario, o da succursale di banca comunitaria o extracomunitaria, costituita ai sensi del T.U. bancario.

La stessa dovrà avere una durata estesa a 150 (centocinquanta) giorni successivi alla scadenza del Contratto e dovrà essere redatta secondo lo schema S.E.A..

La presentazione e la permanente validità della fideiussione per tutta la durata del presente Contratto è condizione perché lo stesso acquisti e mantenga nel tempo efficacia.

In caso di escussione della fideiussione l'Operatore, a pena di risoluzione del presente Contratto, dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dall'escussione.

Art. 7) - TRASFERIMENTI

S.E.A. si riserva la facoltà di mutare, per sopravvenute ragioni di carattere contingente (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, esigenze sanitarie, disposizioni di autorità a ciò titolate ed esigenze tecnologiche, infrastrutturali o di ordine operativo), l'area individuata per il carico e/o l'area di sosta, con altra/e idonea/e per lo svolgimento dell'Attività, e che presenti, per quanto possibile, i medesimi standard qualitativi qui previsti; a condizioni uguali a quelle che saranno applicate agli altri operatori attivi nello stesso settore, ed operanti la medesima tratta di collegamento da/per Milano e l'aeroporto di Malpensa. In tal caso l'Operatore non potrà pretendere alcun risarcimento od indennizzo, nemmeno a titolo di rimborso.

Art. 8) - MODALITA' D'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' E RELATIVI OBBLIGHI

8.1 Le modalità di esecuzione dell'Attività e del relativo servizio sono contenute nel Regolamento Area Bus per quanto riguarda il Terminal 1.

8.2 L'Operatore potrà sostare temporaneamente e usare lo stallo allo stesso assegnato dell'area destinata a carico/scarico passeggeri, sulla base delle specifiche modalità individuate da S.E.A., nel rispetto della viabilità all'interno del sedime aeroportuale.

8.3 Poiché l'Attività del presente Contratto rappresenta anche manifestazione dell'immagine aeroportuale offerta all'utenza, è fatto obbligo all'Operatore di operare al fine della migliore resa del servizio anche in termini di qualità, oltre che di puntuale adempimento degli obblighi assunti.

8.4 L'Operatore si impegna inoltre ad assicurare la riservatezza e la protezione da diffusione indebita e non espressamente autorizzata da S.E.A. dei contenuti del presente Contratto e di quanto sia venuto a conoscenza in virtù dello stesso.

8.5 La gestione dell'Attività concessa viene svolta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Operatore.

Sono a carico dell'Operatore tutti gli adempimenti ed oneri comunque connessi all'Attività esercitata.

8.6 L'Operatore dovrà, inoltre, trasmettere a S.E.A. la seguente documentazione a scadenza semestrale:

- Dichiarazione contenente riferimenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
- Copia del libro matricola dei dipendenti operanti in luogo;
- Elenco completo dei mezzi utilizzati per l'esercizio suddiviso per linee esercitate e relativa copia certificato assicurativo;
- Programma d'esercizi, dichiarazione nel rispetto della legge 561/2006 al fine di consentire l'analisi tecnica del programma dichiarato relativamente a tempistiche e rispetto delle limitazioni tecniche.

8.7 Al fine di consentire a S.E.A. lo svolgimento di analisi statistiche, studi trasportistici e valutazioni sullo share modale dei collegamenti da e per l'Aeroporto di Milano Malpensa, l'Operatore si impegna a trasmettere periodicamente i dati relativi al numero di persone trasportate. In particolare, l'Operatore fornirà a S.E.A., con cadenza mensile, entro il giorno [5] del mese successivo a quello di riferimento:

- il numero di passeggeri giorno suddiviso per origine e destinazione (I.e. Saliti e discesi a Malpensa, distinti per T1 e T2)

I dati dovranno essere trasmessi in forma aggregata e non contenere informazioni personali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

S.E.A. si impegna a utilizzare tali dati esclusivamente per finalità interne di analisi, pianificazione, miglioramento dell'accessibilità aeroportuale e sviluppo dei servizi di trasporto, senza diffusione a terzi in forma disaggregata o riconducibile al singolo Operatore.

Le modalità tecniche di trasmissione dei dati (formato, canali, template) potranno essere definite e aggiornate da S.E.A., previo congruo preavviso all'Operatore.

L'eventuale mancata o incompleta trasmissione dei dati sarà oggetto di segnalazione e potrà essere sanata entro un termine concordato tra le Parti.

Art. 9) – AMBIENTE, SICUREZZA E SAFETY

9.1 Qualora a causa del comportamento dell'Operatore, o in conseguenza dell'Attività svolta, si verificasse un'alterazione dello stato del suolo o del sottosuolo (a titolo esemplificativo dovuta a dispersione di liquidi o solidi sul terreno, infiltrazioni da serbatoi o quant'altro) l'Operatore s'impegna a sostenere gli oneri relativi a tutti gli interventi di

bonifica e di ripristino necessari, ferma restando in tal caso l'esclusiva responsabilità civile e penale dell'Operatore verso S.E.A. e verso terzi.

9.2 È fatto divieto di abbandonare sul sedime aeroportuale ogni tipologia di rifiuto; eventuali necessari interventi di ripristino e rimozione di rifiuti abbandonati o normalizzazione di conferimenti impropri ascrivibili all'Operatore saranno effettuati da S.E.A. con oneri a carico dell'Operatore.

9.3 In relazione alle prescrizioni contenute nel Regolamento UE n. 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento c.d. basico n. 1139/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Operatore, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, dichiara che la stessa è conforme ai requisiti applicabili e si impegna, altresì, al rispetto delle procedure di safety vigenti sullo scalo, nonché ad adottare ogni e qualsiasi altra misura necessaria al mantenimento dei previsti, suddetti livelli di safety, così come disciplinata dalla normativa sopra citata.

S.E.A. si riserva di effettuare un monitoraggio costante sia preventivo che durante l'esecuzione del presente Contratto sulla conformità di quanto sopra riportato. SEA si riserva, inoltre, di effettuare ulteriori monitoraggi sul campo senza preavviso, al fine della massima garanzia del rispetto di tali requisiti.

L'Operatore, inoltre, garantirà l'accesso alla propria organizzazione anche da parte delle Autorità competenti, al fine di consentire una verifica sulla costante conformità ai requisiti applicabili, nonché l'attuazione di eventuali nuove raccomandazioni e azioni correttive richieste od emerse in fase di monitoraggio.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte di SEA a mezzo lettera raccomandata A/R o pec, nell'eventualità di violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, delle prescrizioni del Regolamento UE n. 139/2014

Art. 10) - PERSONALE

10.1 L'Operatore dichiara la professionalità del Personale impiegato per lo svolgimento dell'Attività.

L'Operatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, prevenzione infortuni e assicurazioni sociali obbligatorie.

S.E.A. dovrà essere tenuta indenne da ogni responsabilità derivante dalla violazione di tali disposizioni.

10.2 L'Operatore organizzerà l'Attività gestendo in autonomia le proprie risorse.

Il Personale si atterrà esclusivamente alle indicazioni da questo impartite, restando esclusa l'instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra S.E.A. ed il Personale. L'Operatore resta responsabile verso S.E.A. e verso terzi per i danni arrecati direttamente o indirettamente dal proprio Personale.

10.3 In relazione al S.G.A.E. e con particolare riferimento agli aspetti ambientali connessi allo svolgimento dell'Attività, l'Operatore si impegna a fornire adeguata formazione/informazione al personale dallo stesso adibito all'esecuzione dell'attività oggetto del presente Contratto.

Art. 11) - RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

11.1 L'Operatore dichiara e garantisce di conoscere e di rispettare la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in particolare, le disposizioni del decreto legislativo 231/2001 (“**Decreto**”) e la normativa anticorruzione, di tempo in tempo vigenti.

11.2 S.E.A. dichiara e dà atto (i) di aver adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001 (“**Modello 231**”) disponibile sul sito internet di SEA al seguente indirizzo <https://milanairports.com/it/governance/etica-e-compliance/modello-di-organizzazione-e-gestione>; (ii) di aver adottato un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione certificato UNI ISO 37001:2016 “*Anti Bribery Management System*”, di cui la Politica per la prevenzione della corruzione è una componente essenziale ed è disponibile sul sito internet di SEA all'indirizzo <https://milanairports.com/it/governance/etica-e-compliance/sistema-di-gestione-la-prevenzione-della-corruzione> (“**Politica**”); (iii) di aver nominato un organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001 (“**OdV**”) deputato a vigilare sull'osservanza ed effettiva attuazione del Modello 231 da parte di tutti i soggetti destinatari, nonché (iv) di avere attuato i presidi aziendali (tra cui, a titolo esemplificativo, procedure) idonei a prevenire la commissione, anche nella forma di tentativo, dei reati previsti nel Modello 231, ed in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto, e dei reati corruttivi e dei comportamenti vietati previsti dal Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e dalla Politica.

11.3 L'Operatore dichiara dunque di essere stato portato a conoscenza da parte di SEA (i) dell'adozione del Modello 231 e (ii) dell'adozione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e della relativa Politica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dei quali l'Operatore espressamente si impegna a rispettarne tutte le previsioni.

In particolare, L'Operatore si obbliga a:

- a. non praticare né tollerare, anche con riferimento alla propria catena di fornitura, alcuna forma di corruzione, sia in generale nell'ambito delle proprie attività, sia in particolare al fine di ottenere l'affidamento di contratti da parte di SEA;
- b. rispettare il Modello 231 conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate, nonché ai suoi presidi, in particolare, a titolo esemplificativo, alle procedure aziendali di SEA;
- c. segnalare direttamente e senza indugio alcuno all'OdV eventuali violazioni del Modello 231 e/o dei suoi presidi (tra cui, a titolo esemplificativo, le procedure aziendali di SEA) di cui venga a conoscenza, attraverso il canale di segnalazione (*whistleblowing*) dedicato disponibile sul sito internet di SEA all'indirizzo <https://milanairports.com/it/governance/etica-e-compliance/whistleblowing>;
- d. ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti da SEA e/o dall'OdV;
- e. informarsi sugli aggiornamenti e sulle modifiche del Modello 231 e della Politica acquisendoli sul sito internet di SEA.

11.4 Qualora l'Operatore, suoi dipendenti/collaboratori i) si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola, oppure ii) pongano in essere comportamenti che, a discrezione di SEA, siano in contrasto con le previsioni del Modello 231 e della Politica, SEA avrà facoltà di dichiarare il presente Accordo risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile e di adottare tutti i rimedi di legge nonché tutti i rimedi contrattualmente previsti a tutela dei propri diritti, dei propri interessi, della

propria immagine e della propria reputazione, potendo dunque agire anche per il risarcimento degli ulteriori eventuali danni subiti.

Art. 12) - CODICE ETICO E NORMATIVA ANTIMAFIA

12.1 L'Operatore dichiara e garantisce di conoscere e di rispettare la normativa antimafia di volta in volta vigente e di informare sempre il proprio operato ad integrità, etica, onestà, trasparenza e buona fede, a tal fine adottando idonei ed adeguati strumenti di *governance* aziendale; l'Operatore dichiara e garantisce altresì di informare sempre il proprio operato alle *best practice* in materia di etica, anche con riferimento alla propria catena di fornitura.

12.2 Con la finalità di ispirare le proprie attività ai più alti *standard* etici, SEA ha adottato un codice etico ("Codice"), pubblicato sul proprio sito internet al seguente indirizzo <https://milanairports.com/it/governance/etica-e-compliance/codice-etico>, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Resta inteso, a tal proposito, che nel Codice Etico si intendono ricompresi tutti i principi sanciti dalla normativa antimafia di volta in volta vigente e che SEA fa propri e rispetta nell'ottica di contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata.

SEA si impegna, pertanto, ad instaurare rapporti solo ed esclusivamente con soggetti che risultino in possesso dei requisiti di cui alla predetta normativa antimafia.

A tal fine: (i) verificherà la regolare iscrizione dell'Operatore in *White List*, ove applicabile; oppure (ii) consulterà la "Banca Dati Antimafia Nazionale" per accertare l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto o di tentativo di infiltrazione mafiosa. L'Operatore dovrà, in ogni caso, agire in conformità alle disposizioni di cui alla normativa antimafia di volta in volta vigente.

12.3 L'Operatore dichiara e garantisce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo, di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso.

12.4 L'Operatore dichiara dunque di essere stato portato a conoscenza da parte di SEA dell'adozione del Codice Etico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e del quale l'Operatore espressamente si impegna a rispettarne tutte le previsioni.

In particolare, l'Operatore si obbliga a:

- a. non praticare né tollerare, anche con riferimento alla propria catena di fornitura, alcun comportamento illecito, sia in generale nell'ambito delle proprie attività, sia in particolare al fine di ottenere l'affidamento di contratti da parte di SEA;
- b. rispettare il Codice Etico conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate;
- c. segnalare direttamente e senza indugio alcuno al Comitato Etico di SEA eventuali violazioni del Codice di cui venga a conoscenza attraverso il canale di segnalazione (*whistleblowing*) dedicato disponibile sul sito internet di SEA all'indirizzo <https://milanairports.com/it/governance/etica-e-compliance/whistleblowing>;
- d. ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti da SEA e/o dal Comitato Etico di SEA;

- e. informarsi sugli aggiornamenti e sulle modifiche del Codice, acquisendone il testo aggiornato sul sito internet di SEA.

12.5 Qualora l'Operatore, suoi dipendenti/collaboratori i) si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola, oppure ii) pongano in essere comportamenti che, a discrezione di SEA, siano in contrasto con le previsioni del Codice o con la normativa antimafia, SEA avrà facoltà di dichiarare il presente Accordo risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile e di adottare tutti i rimedi di legge nonché tutti i rimedi contrattualmente previsti a tutela dei propri diritti, dei propri interessi, della propria immagine e della propria reputazione, potendo dunque agire anche per il risarcimento degli ulteriori eventuali danni subiti.

Art. 13) - CONTROLLI

S.E.A. potrà effettuare i controlli che riterrà più opportuni, tramite propri incaricati, in relazione all'Attività, ed al completo rispetto di ogni clausola contrattuale, ivi inclusi i seguenti documenti di cui è espressamente richiesto di fornire copia ed i loro aggiornamenti:

- Certificato della Società delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (o documento equipollente previsto dalla normativa nazionale);
- Certificato del Casellario Giudiziario del Legale Rappresentante della società (o documento equipollente);
- Documentazione attestante la regolarità contributiva verso i dipendenti (DURC o documentazione equipollente);
- Copia del Libro Unico del lavoro (o documentazione equipollente);
- Dichiarazione contenente i riferimenti del CCNL applicato ai lavoratori dipendenti;
- Elenco completo dei mezzi utilizzati, suddivisi per linee con particolare riferimento a quelle riferentesi al programma, per l'esercizio dell'attività di collegamento all'aeroporto di Malpensa, e copia dei relativi certificati assicurativi;
- Programma d'esercizio e dichiarazione del rispetto del Regolamento EU 561/2006 (e sue successive modifiche), al fine di consentire l'analisi tecnica del programma dichiarato relativamente a tempistiche e rispetto delle limitazioni tecniche.

Art. 14) - MODIFICHE ALLA STRUTTURA E COMPAGINE SOCIETARIA

14.1 Ogni significativa modifica alla struttura e/o alla compagine societaria dell'Operatore (quali fusione, scissione, trasferimento del controllo societario, ingresso di nuovi soci di controllo, modifiche alla forma giuridica) dovrà essere preventivamente comunicata a S.E.A., che si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto.

14.2 L'Operatore si obbliga altresì a comunicare a S.E.A., ai fini delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 (c.d. "Codice della Legge Antimafia"), le variazioni dell'assetto societario e/o gestionale intervenute nel corso di durata del presente Contratto.

Art. 15) - RESPONSABILITA' PER DANNI - ASSICURAZIONI

15.1 RESPONSABILITA'

L'Operatore è responsabile dei danni diretti e indiretti che dall'esercizio della propria Attività o comunque dall'esecuzione del presente Contratto potessero derivare a S.E.A.

e/o a qualunque terzo e si impegna a tenere indenne e manlevare S.E.A. da qualunque richiesta conseguente.

L'Operatore esonera espressamente S.E.A. ed i suoi dipendenti, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte degli stessi, da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di altri soggetti operanti sull'aeroporto e/o di terzi, nonché per danni diretti e/o indiretti compresi quelli che potessero derivare da temporanei malfunzionamenti del sistema gestito da S.E.A..

15.2 ASSICURAZIONI

L'Operatore, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, dovrà dimostrare di aver stipulato, inviandone copia conforme all'originale a S.E.A., con primaria compagnia di assicurazioni avente rating minimo B++ AmBest, o in alternativa BBB+ Standard&Poors, o in alternativa BBB+ Fitch, o in alternativa Baa1 Moody's, adeguate polizze, regolate dalle norme di diritto italiano, per la copertura dei seguenti rischi:

- "Responsabilità civile verso terzi" aviazione (RCVT) con massimale d'importo minimo di Euro 5.000.000,00 estesa a dolo dei dipendenti e colpa grave. La stessa dovrà prevedere anche l'estensione per i danni indiretti a soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale con un sottolimito di Euro 2.000.000,00. La polizza dovrà prevedere la nomina di SEA come Assicurato Addizionale con contestuale mantenimento della qualifica di Terzo. Dovrà inoltre essere prevista la rinuncia dell'Assicuratore alla rivalsa nei confronti di SEA. Qualora l'Appaltatore non intrattenga contatti diretti con aeromobili o non operi in Piazzale Aeromobili, sarà consentita la presentazione di una polizza di Responsabilità Civile Terzi (RCT), con medesimi massimali ed estensioni, in alternativa alla RCVT aviazione, purché nel certificato di assicurazione sia espressamente indicato che la stessa "opera in ambito aeroportuale e verso infrastrutture aeroportuali";

- "RCO" con massimale minimo di Euro 5.000.000,00 e sottolimito di 2.500.000,00 per persona.

S.E.A. si riserva la possibilità di richiedere un incremento dei massimali delle coperture, fornendo all'Operatore motivazione a tale richiesta e ove ritenuto opportuno a seguito di rinnovi pluriennali del Contratto.

Nelle polizze dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del Contratto di assicurazione, senza il preventivo consenso di S.E.A..

Con cadenza annuale, l'Operatore invierà a S.E.A. una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi.

L'inadempimento a tali obblighi costituirà causa di risoluzione del presente Contratto.

La stipula delle polizze non esonera l'Operatore dalle proprie responsabilità, pertanto, ove il valore da risarcire per danni arrecati dall'Operatore stesso a persone o cose ecceda i massimali, ovvero i danni siano conseguenza di rischi non coperti e direttamente riconducibili all'attività svolta dall'Operatore, l'onere relativo sarà a carico dell'Operatore, che terrà indenne S.E.A. da eventuali richieste di terzi.

Art. 16) - MANCATA OPERATIVITÀ

Qualora, per esigenze S.E.A. (quali ad es. ristrutturazione, manutenzione delle piste, di altre infrastrutture aeroportuali tra cui l'aerostazione o per altre esigenze di ordine operativo) o a seguito di disposizioni delle autorità e/o per cause di forza maggiore (quali ad es. cattive condizioni atmosferiche), venisse disposta la chiusura dell'aeroporto, sospesa o preclusa l'operatività aeroportuale o chiusa la viabilità, l'Operatore non potrà, in virtù di ciò, avanzare pretese di indennizzo, e/o di rimborso spese o riduzione del

corrispettivo salvo la possibilità di concordare con S.E.A. la riparametrazione del corrispettivo sulla base dei giorni di effettiva operatività, ove tale periodo sia superiore a 60 (sessanta) giorni consecutivi e solo con riferimento ai corrispettivi dovuti oltre tale periodo.

Art. 17) - PENALI

17.1 In caso di violazione di uno degli obblighi contrattuali ed in particolare:

- occupazione delle Aree di carico/scarico oltre il tempo necessario alle attività di carico passeggeri;
- mancato rispetto dei programmi di esercizio;
- reiterati ritardi in uscita dall'Area di carico;
- danneggiamenti di strutture aeroportuali;
- irregolarità nel servizio: omesso carico di passeggeri, ritardi non segnalati in arrivo o partenza, modifiche dell'orario di carico;
- intralcio od interferenze alle attività di altri Operatori presenti nell'area;
- violazioni della normativa in materia di ordine pubblico;
- comportamenti attribuibili all'Operatore che pregiudichino l'immagine di S.E.A.;

previa contestazione, con facoltà di poter presentare entro i successivi 5 giorni una memoria contenente ogni più opportuna giustificazione. Resta inteso che SEA sarà libera, nonostante le giustificazioni indicate dall'Operatore, di procedere a proprio insindacabile giudizio all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, al ricorrere dei relativi presupposti.

Oltre al risarcimento dei danni, S.E.A. applicherà una penale, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) ad infrazione accertata e si riserva di disabilitare l'accesso all'area di carico per cinque giorni che decorreranno dal terzo giorno successivo alla data della violazione.

17.2 L'accertamento della/e violazione/i e l'applicazione della penale di cui al presente articolo, verranno comunicate all'Operatore da parte di S.E.A..

S.E.A. non risponde per eventuali conseguenze sul servizio derivanti dall'applicazione della penale. L'Operatore rinuncia pertanto a qualsiasi pretesa o richiesta nei confronti di S.E.A..

17.3 Le penali sono cumulabili; in caso di reiterati inadempimenti S.E.A. avrà facoltà di risolvere il presente Contratto.

17.4 In tutti i casi S.E.A., comunque, si riserva di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti e interessi e di agire per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

Art. 18) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 Oltre che nelle ipotesi espressamente previste in altri articoli del Contratto, quest'ultimo si intenderà risolto di diritto, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con a.r. o pec, nel caso in cui l'Operatore ponga in essere quanto segue:

- revoca in capo all'Operatore di autorizzazioni e/o licenze, necessarie allo svolgimento dell'Attività;
- gravi violazioni di legge in corso di Contratto che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze o violazioni della normativa in materia previdenziale e di lavoro;
- grave inadempimento dei seguenti obblighi contrattuali: mancato rispetto degli orari di servizio, danneggiamento alle strutture aeroportuali, reiterati intralci alla viabilità,

reiterati disservizi ai passeggeri segnalati o rilevati da S.E.A., in violazione della normativa di ordine pubblico gravi interferenze od intralcio ad attività svolte in aeroporto, comportamenti attribuibili all'Operatore che pregiudichino l'immagine di S.E.A.;

- cessazione e/o sospensione dell'esercizio dell'Attività;
- sopravvenienza a carico della società, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- rifiuto o mancata presentazione della certificazione necessaria per l'accertamento della permanenza delle condizioni di inesistenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- qualsiasi modifica dell'Attività o esecuzione di attività che esulano da quella del presente Accordo e non espressamente autorizzate da S.E.A.;

conseguentemente cesserà il diritto dell'Operatore all'esercizio dell'Attività.

In ogni caso l'Operatore dovrà risarcire a S.E.A. qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o a terzi parti dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti.

Art. 19) - RECESSO

S.E.A. si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata o pec, senza che l'Operatore possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno, nell'eventualità di:

- revoca, anche parziale, o risoluzione della convenzione E.N.A.C. / S.E.A. del 04.09.2001 ed eventuali sue modifiche;
- obbligo per S.E.A. di destinare a diversa utilizzazione le aree per il carico e la sosta con impossibilità, da parte della medesima, di sostituire con altre di analoga funzionalità;
- sopravvenute ragioni di carattere contingente legate agli obblighi che a S.E.A. derivano dalla succitata Convenzione ed eventuali sue modifiche, o da provvedimenti delle competenti autorità.

Art. 20) - DIVIETI

Senza il preventivo consenso scritto di S.E.A., è tassativamente vietato, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto e salvo il risarcimento dei danni da tale comportamento derivanti a S.E.A.:

- qualsiasi modifica dell'Attività oggetto del presente Contratto;
- l'esecuzione di Attività che esulano da quanto con il presente atto consentito;
- la cessione totale o parziale, del Contratto o dei diritti derivanti dallo stesso a qualunque titolo, anche gratuito, a qualsiasi terzo. L'eventuale cessione alla società Capogruppo cui l'Operatore fa riferimento o a società dalla stessa controllate deve intendersi autorizzata, in presenza della sussistenza di tutti i seguenti requisiti:
 - che il cessionario comunichi formalmente a S.E.A. l'assunzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto;
 - che il cessionario fornisca tutta la documentazione richiesta da S.E.A.;
 - che il cessionario fornisca idonee garanzie in merito alla propria solvibilità con espresso riferimento al rilascio di fideiussione bancaria, di cui al presente Contratto;

- la divulgazione o cessione a terzi di informazioni, documentazione e dati di pertinenza S.E.A. di cui l'Operatore sia venuto a conoscenza in occasione del presente Contratto e derivanti dall'esecuzione dello stesso, nonché l'utilizzo di tali informazioni per scopi diversi da quelli individuati;
- qualsiasi forma di pubblicità in aeroporto.

Art. 21) - PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di assoggettamento dell'Operatore alle procedure concorsuali e similari (anche non regolate dal diritto italiano) sarà onere del curatore/commissario/amministratore o di colui che viene nominato dalla procedura (anche non regolata dal diritto italiano) comunicare a S.E.A., entro 15 giorni dalla dichiarazione di fallimento o dall'analogo provvedimento, l'intenzione di subentrare nel Contratto in luogo del fallito assumendo tutti i relativi obblighi ovvero di sciogliersi dal medesimo.

In caso di mancata comunicazione, S.E.A. si riserva la facoltà di agire per ottenere il risarcimento dei danni che le potessero derivare da tale evento.

Art. 22) - AUDIT

22.1 S.E.A. potrà effettuare i controlli che riterrà più opportuni, tramite propri auditors, per verificare il completo rispetto di ogni clausola contrattuale.

Gli auditors in particolare, senza assunzione di responsabilità, potranno chiedere di prendere visione della documentazione a tal fine necessaria.

22.2 S.E.A. potrà altresì effettuare i controlli che riterrà opportuni, dando all'Operatore un preavviso di 5 (cinque) giorni, al fine di verificare la veridicità dei dati alla stessa forniti, prendendone visione ed effettuando eventualmente copie di tutta la documentazione necessaria, che si impegna fin d'ora a mantenere strettamente riservata.

22.3 In caso di reiterato rifiuto da parte dell'Operatore di consentire l'accesso per le dovute verifiche, previa comunicazione scritta da parte di S.E.A., il presente Contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 23) - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente al presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 24) - SPESE ED ONERI DI GESTIONE

Le spese e gli oneri derivanti dalla gestione del presente Contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria, sono interamente a carico dell'Operatore.

Art. 25) - REGIME FISCALE E DATI DELLE PARTI

I corrispettivi dovuti sulla base del presente Contratto sono assoggettati ad I.V.A., a norma del D.P.R.633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26) - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

26.1 L'Operatore si impegna a presentare, secondo le tempistiche previste dalla legge o concordate con S.E.A., certificati, autorizzazioni e permessi derivanti dalla documentazione indicata nelle premesse e la certificazione attestante l'inesistenza di provvedimenti e procedimenti di cui al Codice Antimafia (D.lgs. n. 190/2012), ove applicabile.

Resta inteso che, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente art. 26 da parte dell'Operatore, S.E.A. avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c..

Art. 27) - NORMATIVA PRIVACY

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") nonché del D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs. 51/2018 e D.lgs. 101/2018 ("Codice Privacy" e, congiuntamente con il GDPR, la "Normativa Privacy").

Le Parti dichiarano che i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dei loro rapporti saranno trattati al fine di dare esecuzione al presente Contratto e di adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile e amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente Contratto. Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui tali rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Contratto, e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati, il tutto nel pieno rispetto della Normativa Privacy. I dati verranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, e nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dalla Normativa Privacy. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati verranno trattati nell'ambito dello Spazio Economico Europeo. Qualora una delle Parti intenda trasferire i dati trattati in relazione al presente Contratto in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, la stessa ne darà pronta comunicazione all'altra Parte.

A ciascuna Parte sono garantiti i diritti espressamente riconosciuti dalla Normativa Privacy, consistenti nel diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo ove ne ricorrano i presupposti di legge e di ricevere dall'altra Parte informazioni in merito all'esistenza del trattamento, nonché di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati. A tal fine, ciascuna Parte si impegna fin d'ora a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Art. 28) - MISCELLANEA

28.1 Tutte le comunicazioni da farsi ai sensi del presente Contratto dovranno essere predisposte per iscritto e inviate agli indirizzi delle Parti indicati a pagina 1 del presente Contratto.

28.2 Il Contratto può essere modificato o emendato esclusivamente mediante un atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

28.3 Lo svolgimento da parte dell'Operatore dell'attività oggetto del presente Contratto in modo regolare, oltre al 30° giorno dal ricevimento o consegna del presente contratto, è

da considerarsi comportamento concludente quale accettazione senza riserve del presente accordo.

S.E.A. S.p.A.

[L'Operatore]

Ai sensi degli Artt. 1341-1342 c.c. l'Operatore dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Art. 3) Durata; Art.4) Corrispettivi e modalità di pagamento; Art.5) Ritardato Pagamento; Art.6) Garanzia; Art.7) Trasferimenti; Art.8) Modalità d'esecuzione dell'attività e relativi obblighi; Art. 9) Ambiente, Sicurezza e Safety; Art. 11) Rispetto del modello di organizzazione e gestione ex decreto legislativo 231/2001 e del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; Art. 12) Codice Etico e Normativa Antimafia; Art. 14) Modifiche alla struttura e compagine societaria; Art.15) Responsabilità per danni e Assicurazioni; Art. 16) Mancata operatività; Art. 17) Penali; Art. 18) Risoluzione del Contratto; Art. 19) Recesso; Art. 20) Divieti; Art. 21) Procedure Concorsuali; Art.22) Audit; Art. 23) Foro competente; Art. 26) Documentazione da presentare; Art. 28) Miscellanea.

[L'Operatore]